

Penale Sent. Sez. 4 Num. 45447 Anno 2015

Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE

Relatore: MENICHETTI CARLA

Data Udienza: 29/10/2015

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

DI NARDI ALBERTO N. IL 04/12/1980

avverso la sentenza n. 4756/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del
28/11/2014

visti gli atti, la sentenza e il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/10/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. CARLA MENICHETTI

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *Giulio Romano*
che ha concluso per

il rigetto del ricorso

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv.

Corte di Cassazione

Considerato in fatto

1. Con sentenza in data 28.11.2014 la Corte d'Appello di Milano confermava la sentenza emessa il 28.5.2014 dal locale Tribunale nei confronti di Di Nardi Alberto, di condanna alla pena di giustizia per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, aggravato dalla commissione in ora notturna.

2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia e procuratore speciale, deducendo come primo motivo la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità e precisamente dell'art.157, comma 8 bis, c.p.p., sul rilievo che la notificazione all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza davanti alla Corte di Appello era stata effettuata esclusivamente e direttamente al difensore di fiducia, nonostante la esistenza in atti di una dichiarazione di domicilio, presso cui andava notificato il predetto avviso; come secondo motivo lamenta che la Corte territoriale non aveva tenuto conto della sentenza con cui il Giudice di Pace di Pignataro Maggiore aveva annullato il verbale di accertamento redatto dalla Polizia Municipale in relazione allo stato di ebbrezza, per inidoneità della misurazione con etilometro, che invece aveva reso incerto il livello di misurazione dell'alcol e, per il principio del favor rei, consentirebbe di ritenere sussistente l'ipotesi di cui alla lett.a) dell'art.186, comma secondo, codice stradale; infine, si duole della inosservanza ed erronea applicazione degli artt.53 e segg. L.n.689/81 per omessa sostituzione della pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria, nonostante ricorressero le condizioni soggettive ed oggettive per disporre d'ufficio la conversione.

3. Per tali motivi ha chiesto l'annullamento, con o senza rinvio, dell'impugnata sentenza. Alla odierna udienza il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.

Ritenuto in diritto

1. Il ricorso va respinto per infondatezza dei motivi dedotti.

A torto censura il Di Nardi la modalità di notifica dell'avviso di fissazione del giudizio di appello effettuata al difensore di fiducia ex art.157, comma 8 bis, c.p.p., nonostante precedente dichiarazione di domicilio da parte di esso imputato, in quanto come già correttamente ritenuto dalla Corte territoriale, in base a numerosi richiami giurisprudenziali, "la nullità della notifica eseguita a norma dell'rt.157, comma 8 bis, c.p.p., presso il difensore di fiducia qualora l'imputato abbia dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni deve ritenersi sanata, anche se tempestivamente eccepita, nei casi in cui risulti provato che la notifica nulla non abbia impedito all'imputato di conoscere l'esistenza dell'atto e di esercitare i diritti di difesa" (da ultimo, Sez.IV, 29.4.2015, n.18098).

Nella specie non è stato dedotto alcun pregiudizio che sarebbe derivato al Di Nardi da tale modalità di notifica, avvenuta presso il difensore a lui legato da rapporto di

fiducia, e dunque, sotto questo profilo, il motivo che si limita a ribadire l'eccezione già disattesa dalla Corte di Milano, è del tutto generico.

2. Nessuna valenza probatoria può poi avere nel presente giudizio l'annullamento, da parte del Giudice di Pace di Pignataro Maggiore, del verbale di accertamento dello stato di ebbrezza effettuato dalla Polizia Municipale, per ritenuta inidoneità della misurazione con etilometro essendo asseritamente necessaria l'analisi ematica: la modalità di accertamento dello stato di ebbrezza con etilometro è infatti espressamente prevista dall'art.379 del reg. di esec. C.d.S. e nel caso di specie ha attestato, in entrambe le misurazioni, il superamento della soglia di alcolemia penalmente rilevante; a ciò aggiungasi che la pronuncia di condanna è stata motivata anche sulla scorta della sintomatologia presentata dall'imputato, che al momento del controllo emanava forte alito vinoso ed appariva particolarmente adirato e litigioso.

Anche sotto questo profilo dunque la impugnata sentenza appare congruamente motivata e rispettosa del dettato normativo.

3. Da ultimo, l'art.53 L.n.689/81 attribuisce al giudice del merito la mera facoltà di sostituzione della pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria, ricorrendone le condizioni: si tratta dunque di un potere discrezionale che non deve essere esercitato d'ufficio, come erroneamente sostiene il ricorrente che deduce la violazione di legge e la mancanza di motivazione sul punto.

4. Al rigetto del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 29 ottobre 2015

Il Consigliere Estensore

Il Presidente